



Numero 3 / 2026

Albino ANGELILLO

**La tutela dei crediti dei lavoratori dipendenti di società
commissariate e sottoposte a misure di prevenzione**

La tutela dei crediti dei lavoratori dipendenti di società commissariate e sottoposte a misure di prevenzione

Albino ANGELILLO

Avvocato, Vice Presidente AGI Lazio

1. Il Trattamento di Fine Rapporto e l'Istituzione del Fondo di Garanzia

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, è una forma di retribuzione differita che matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e diviene esigibile "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato". Per tutelare questo credito fondamentale in caso di insolvenza del datore di lavoro, la Legge 29 maggio 1982, n. 297, in attuazione della Direttiva europea 80/987/CEE (ora consolidata nella Direttiva 2008/94/CE), ha istituito presso l'INPS il "*Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto*".

La giurisprudenza consolidata qualifica il diritto del lavoratore verso il Fondo di Garanzia non come un diritto retributivo, ma come un autonomo **diritto di credito a una prestazione previdenziale**¹. Questo diritto è distinto da quello vantato nei confronti del datore di lavoro e sorge non con la cessazione del rapporto, ma solo al verificarsi dei presupposti specificamente previsti dalla legge². La funzione del Fondo è quindi assicurativa, volta a coprire il rischio di mancato pagamento del TFR a causa dell'insolvenza datoriale³.

L'art. 2 della L. 297/1982 delinea due principali scenari di intervento del Fondo, a seconda che il datore di lavoro sia o meno soggetto a procedure concorsuali⁴.

2. Datore di Lavoro Soggetto a Procedure Concorsuali

Quando il datore di lavoro è un imprenditore soggetto a procedure come fallimento (ora liquidazione giudiziale), concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, i presupposti per l'intervento del Fondo sono⁵:

1. **Cessazione del rapporto di lavoro** subordinato.
2. **Apertura di una procedura concorsuale** a carico del datore di lavoro.
3. **Ammissione del credito per TFR allo stato passivo** della procedura. L'ammissione allo stato passivo costituisce l'accertamento del credito e, di norma, è sufficiente per fondare la richiesta al Fondo⁶.

¹ Tribunale Di Palermo, Sentenza n.330 del 25 Gennaio 2025 Cass. Civ., Sez. I, N. 4897 del 23-02-2021 Cass. Civ., Sez. I, N. 8406 del 23-03-2023 Cass. Civ., Sez. I, N. 8517 del 24-03-2023 Cass. Civ., Sez. I, N. 1887 del 28-01-2020

² Cass. Civ., Sez. I, N. 4897 del 23-02-2021 Cass. Civ., Sez. I, N. 8517 del 24-03-2023

³ Cass. Civ., Sez. I, N. 4897 del 23-02-2021 Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 5587/2021

⁴ Tribunale Ordinario Bergamo, sez. LA, sentenza n. 40/2022

⁵ Tribunale Ordinario Bergamo, sez. LA, sentenza n. 40/2022 Tribunale di Taranto - Sentenza 4 luglio 2025, n. 1995

⁶ Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4039/2019 Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4040/2019 Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Sentenza 11 febbraio 2026, n. 2254

La domanda può essere presentata dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo.

3. Datore di Lavoro NON Soggetto a Procedure Concorsuali

Se il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, l'intervento del Fondo è subordinato a condizioni più stringenti:

1. **Cessazione del rapporto di lavoro.**
2. **Inapplicabilità delle procedure concorsuali**, che può dipendere dalla natura dell'imprenditore (es. piccolo imprenditore) o da ragioni oggettive (es. superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare)⁷.
3. **Dimostrazione dell'insolvenza** del datore attraverso il previo esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Il lavoratore deve provare che *"le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti"*.

La giurisprudenza ha chiarito che questo onere probatorio richiede al lavoratore di:

- Munirsi di un **titolo esecutivo** (es. decreto ingiuntivo) che accerti il suo credito per TFR nei confronti del datore di lavoro⁸.
- Tentare l'esecuzione forzata in modo "serio e adeguato", ricercando i beni del debitore con la normale diligenza. Non è richiesto un accanimento esecutivo, ma un tentativo concreto che dimostri l'incapienza del patrimonio del datore⁹.

4. La Tutela dei Lavoratori di Società Commissariate sottoposte a Misure di Prevenzione

Un'ipotesi peculiare e complessa è quella di un'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria per l'applicazione di misure di prevenzione (es. normativa antimafia, d.Lgs. 159/2011) che versi in stato di insolvenza. Tale fattispecie presenta specifici profili di criticità.

L'amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale Misure di Prevenzione non è una procedura concorsuale ai sensi della legge fallimentare. Pertanto, la tutela del lavoratore per il recupero del TFR non può seguire la via dell'ammissione al passivo fallimentare, ma deve ricondursi all'ipotesi del **datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali**¹⁰.

Le sentenze n. 4039/2019 e n. 4040/2019 del Tribunale di Palermo hanno fornito un'interpretazione chiara e fondamentale per questi casi.

Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di una confisca definitiva dei beni (che attiverebbe la specifica procedura di accertamento dei crediti prevista dal D.Lgs. 159/2011), il lavoratore deve seguire il percorso ordinario previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 297/1982. In sintesi, il lavoratore deve:

1. Ottenere un **titolo esecutivo definitivo** (nella specie, un decreto ingiuntivo non opposto) nei confronti dell'impresa in Amministrazione Giudiziaria per il credito relativo al TFR.

⁷ Cass. Civ., Sez. L, N. 1887 del 28-01-2020

⁸ Cass. Civ., Sez. L, N. 1887 del 28-01-2020

⁹ Tribunale Ordinario Bergamo, sez. LA, sentenza n. 40/2022

¹⁰ Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4039/2019 Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4040/2019

2. Provare di aver tentato l'**esecuzione forzata** senza successo (es. mediante verbale di pignoramento negativo), dimostrando così l'incapienza patrimoniale del datore di lavoro.
3. Presentare domanda al Fondo di Garanzia, che, a fronte di tali presupposti, è tenuto al pagamento.

Questa interpretazione conferma che l'amministrazione giudiziaria non esonera il lavoratore dall'onere di agire esecutivamente, ma al contempo garantisce l'accesso alla tutela del Fondo una volta dimostrata l'insolvenza di fatto dell'impresa commissariata.

Il credito per TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro¹¹. Se il rapporto di lavoro prosegue durante l'amministrazione giudiziaria, il TFR continua a maturare. Il diritto del lavoratore sorgerà per l'intero importo accumulato al momento dell'effettiva cessazione del rapporto, anche se questa avviene durante il periodo di commissariamento¹².

Nonostante il quadro normativo, persistono alcune aree di dibattito interpretativo.

- **Onere della prova dell'insolvenza:** La giurisprudenza ha cercato di bilanciare l'onere probatorio del lavoratore. Se da un lato è necessario un tentativo "*serio ed adeguato*" di esecuzione¹³, dall'altro si riconosce che l'obbligo viene meno quando l'esecuzione "*ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza*" o la prova dell'incapienza sia già fornita aliunde¹⁴. La valutazione rimane casistica.
- **Accertamento della non assoggettabilità a procedure concorsuali:** La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice del lavoro, nel giudizio contro l'INPS, può accertare in via incidentale la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedure concorsuali, senza che sia necessaria una pronuncia pregiudiziale del tribunale fallimentare¹⁵. Inoltre, l'INPS stesso, nelle sue circolari, ha individuato criteri presuntivi, come la cancellazione dell'impresa dal registro da oltre un anno¹⁶.
- **Opponibilità dello stato passivo all'INPS:** Sebbene l'ammissione al passivo sia il presupposto per l'intervento del Fondo, l'INPS, in quanto terzo rispetto alla procedura concorsuale, può contestare il proprio obbligo di pagamento se mancano i presupposti sostanziali del diritto. Ad esempio, la giurisprudenza ha negato l'intervento del Fondo nel caso di fallimento del datore di lavoro cedente, se il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con il cessionario, poiché il TFR non era ancora esigibile al momento del fallimento del cedente¹⁷.

5. Prospettive di Tutela e Conclusioni

L'architettura normativa e giurisprudenziale del Fondo di Garanzia offre una tutela efficace ma non automatica. L'evoluzione normativa, come le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e

¹¹ Cass. Civ., Sez. L, N. 4897 del 23-02-2021 REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.419 del 28 febbraio 2024

¹² Cass. Pen., Sez. 1, N. 13746 del 06-05-2020 Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4039/2019 Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 4040/2019

¹³ Tribunale Ordinario Bergamo, sez. LA, sentenza n. 40/2022

¹⁴ Tribunale Ordinario Bergamo, sez. LA, sentenza n. 40/2022

¹⁵ Cass. Civ., Sez. L, N. 1887 del 28-01-2020

¹⁶ Circolare numero 70 del 26-07-2023

¹⁷ Cass. Civ., Sez. L, N. 4897 del 23-02-2021 Cass. Civ., Sez. L, N. 33942 del 23-12-2025 Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n.419 del 28 febbraio 2024

dell'Insolvenza in tema di trasferimento d'azienda (art. 368 D.Lgs. 14/2019 e art. 47 L. 428/1990), mostra una tendenza a rafforzare la posizione del lavoratore, ad esempio equiparando la data del trasferimento a quella della cessazione del rapporto per rendere immediatamente esigibile il TFR e attivare la garanzia del Fondo.

In conclusione, il sistema di garanzia del TFR rappresenta un pilastro della protezione dei lavoratori. Nel caso specifico e complesso delle imprese commissariate per misure di prevenzione, la giurisprudenza ha tracciato un percorso chiaro, riconducendo la fattispecie nell'alveo dell'art. 2, comma 5, della L. 297/1982. Questo impone al lavoratore un ruolo attivo nell'accertamento del proprio credito e nella dimostrazione dell'insolvenza del datore, ma assicura, al termine di questo percorso, l'intervento sostitutivo del Fondo di Garanzia, confermandone la funzione essenziale di rete di sicurezza sociale.